

POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali

Prot. n.....

Roma.....

Gent.ma Prof.ssa  
Serena Luongo

.....

**Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex artt. 409, n. 3, c.p.c. e 52, comma 2, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i.**

La presente scrittura tra:

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. C.F. 00399810589, con sede in Via Salaria n. 691, appresso denominato "Committente o Poligrafico",

e

la Prof.ssa Serena Luongo, nata a ..... e residente in .....,  
C.F. ...., appresso denominata "il Collaboratore",  
unitamente al Poligrafico, "le Parti"

Premesso che:

- il Committente ha attualmente la necessità di garantire lo svolgimento del programma di lavoro relativo all'insegnamento dei corsi di "Sbalzo, Cesello e Modellazione in Cera";
- il Committente, allo stato, non dispone al proprio interno di risorse aventi specifica professionalità per lo svolgimento delle attività inerenti all'insegnamento di cui al precedente punto;
- il Collaboratore, per le attività da espletare, è dotato di comprovata professionalità e competenza, oltreché di esperienza di docenza in istituzioni d'arte superiori di "eccellenza", di esperienza come cesellatore con particolare specializzazione nello sbalzo su metalli (anche su metalli preziosi) e di arte decorativa a cera "perduta" (tecniche di microfusione), nonché di esperienza applicativa di alto livello artistico e artigianale delle diverse tecniche di sbalzo e cesello su metallo (generalmente rame, argento e ottone) e sulla modellazione in cera con tecniche tradizionali e con la modellazione "a goccia", di cui pertanto il Committente intende avvalersi;
- il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun Albo Professionale e cassa previdenziale;
- è intendimento delle Parti collaborare tra loro in autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione.

*de*

Prot. n.....

Roma,.....

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse vengono qui richiamate e formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo;
2. in virtù del presente atto, al Collaboratore verranno affidate le attività di docenza, di seguito specificate, inerenti ai corsi di “Sbalzo, Cesello e Modellazione in Cera”, che si terranno, con riferimento al secondo e terzo anno di corso ordinario e ai corsi speciali per stranieri, presso la Scuola dell’Arte della Medaglia (di seguito “SAM” o “Scuola”), nell’ambito dell’anno accademico 2021-2022;
3. la collaborazione pertanto avrà ad oggetto l’insegnamento relativo ai corsi di cui sopra e, in particolare, l’attività del Collaboratore consisterà nel:
  - trasmettere la conoscenza e l’esperienza diretta delle tecniche di sbalzo e cesello e della modellazione in cera con la tecnica “a goccia”, comprese le tecniche sussidiarie di preparazione degli strumenti e delle materie necessarie (pece, e diversi tipi di cera naturale);
  - trasmettere la conoscenza e le abilità della lavorazione dei metalli per l’argenteria e l’arte sacra dal punto di vista progettuale, creativo, di design e delle tecniche antiche;
  - collaborare ai progetti speciali della Scuola, per quanto di competenza specialistica e creativa, e condurre laboratori di approfondimento in relazione con gli altri corsi;
  - tramandare la tradizione tecnica e artistica dell’antica modalità di lavorazione del metallo per creare oggetti e ornamenti, analizzandone gli aspetti tecnici e le diverse applicazioni sia nell’arte orafa che nell’arte sacra;
4. con la sottoscrizione del presente atto il Collaboratore accetta quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3);
5. il Collaboratore provvederà a svolgere in favore del Committente la prestazione di lavoro non subordinato di cui al precedente punto 3);
6. la prestazione sarà svolta con continuità, nei modi e con i mezzi che il Collaboratore riterrà più idonei per il pieno conseguimento delle finalità di cui al punto 3), senza obbligo né di esclusiva né di osservanza di un orario di lavoro. Tuttavia, svolgendosi la collaborazione nei locali aziendali e dovendosi raccordare con le esigenze organizzative e tecniche del Committente, il Collaboratore dovrà coordinarsi per l’espletamento delle attività con il Responsabile della Scuola dell’Arte della Medaglia definendo congiuntamente l’orario delle lezioni. Il Collaboratore, inoltre, fermi restando gli impegni assunti con il presente Accordo, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi;
7. il Collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente con adeguati standard qualitativi e con utilizzo pieno e proficuo della propria competenza ed esperienza professionale; la prestazione sarà effettuata in piena autonomia, senza che il Collaboratore debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell’organizzazione aziendale; in particolare, il Collaboratore non dovrà osservare un orario di lavoro, né giustificare assenze, né assoggettarsi al Codice disciplinare aziendale;



Prot. n.....

Roma,.....

8. è escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Collaboratore prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate;
9. l'incarico conferito si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., così come da ultimo modificato dalla L. n. 81/2017;
10. per l'attività di cui al presente Contratto il Collaboratore percepirà, per il periodo di vigenza dello stesso, un compenso pari a € 16.500,00, al lordo delle ritenute di legge, che sarà erogato in tre rate trimestrali posticipate di pari importo. Pertanto, qualunque spesa sostenuta dal Collaboratore, nello svolgimento del rapporto, resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nella determinazione del corrispettivo; restano escluse dal corrispettivo pattuito eventuali spese che il Collaboratore dovesse sostenere su specifica formale richiesta del Committente in merito ad attività di rappresentanza da svolgere al di fuori della sede di residenza del Collaboratore stesso;
11. all'atto della percezione del compenso verrà emesso idoneo documento in regola con le norme fiscali e contributive previste per il lavoro prestato in forma coordinata e continuativa;
12. il compenso di cui sopra è stato determinato in misura forfetaria per l'intero rapporto. Nel caso in cui il rapporto dovesse trovare conclusione per qualsiasi motivo, il compenso sarà erogato, per la parte ancora non corrisposta, in misura percentuale in relazione al periodo temporale effettivamente lavorato;
13. il Collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; si obbliga altresì a non divulgare a terzi e a mantenere riservati, sia in pendenza di contratto che successivamente, qualsiasi dato, informazione o materiale di carattere confidenziale relativi al Committente e all'attività da esso svolta, di cui verrà in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente Contratto;
14. la collaborazione avrà inizio il 1° novembre 2021 e cesserà il 31 luglio 2022. Alla scadenza, il rapporto terminerà senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso; non sarà inoltre prorogabile, rinnovabile o reiterabile, ad eccezione di concorde volontà delle Parti risultante da atto scritto;
15. il Committente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, per giusta causa, prima della scadenza del termine, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata a/r;
16. il Poligrafico, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001, ha adottato il "Modello organizzativo" di cui fa parte il Codice Etico, consultabile sul sito aziendale alla pagina [www.ipzs.it/areaforntori](http://www.ipzs.it/areaforntori), al quale il Collaboratore dovrà attenersi nell'esecuzione del presente incarico.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Collaboratore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "Legge anticorruzione"), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) dell'Istituto Poligrafico e Zecca



Prot. n. ....

Roma, .....

dello Stato S.p.A., copia dei quali è disponibile *on line* sul sito internet del Poligrafico all'indirizzo [www.ipzs.it/Società Trasparente/Altri contenuti - Corruzione](http://www.ipzs.it/Società Trasparente/Altri contenuti - Corruzione).

Il Collaboratore si impegna a:

1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T. e comunque tale da non esporre il Poligrafico al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Poligrafico a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T..

L'inosservanza di tali impegni da parte del Collaboratore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Poligrafico a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.


In questa ipotesi il Collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno;

17. la collaborazione oggetto del presente Contratto non è trasferibile;
18. con la sottoscrizione del presente Contratto il Collaboratore dà atto di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Il Collaboratore, inoltre, autorizza il Committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione; detti dati saranno trattati nei limiti strettamente necessari per il corretto svolgimento della prestazione e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico; qualora per lo svolgimento del trattamento il Collaboratore si dovesse avvalere di suoi incaricati, gli stessi opereranno sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità;
19. ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa inoltre che, in conformità all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013, il *curriculum vitae* e gli estremi del presente Contratto saranno pubblicati sul sito aziendale del Poligrafico, [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), sezione "Società Trasparente", unitamente agli altri eventuali incarichi, rapporti o simili assunti dal Prestatore d'opera presso Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti pubblici tenuti ad osservare la presente normativa, come indicati nella dichiarazione *ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000* e s.m.i. già trasmessa al Poligrafico. In sede di pubblicazione verrà data evidenza che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D. Lgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

La validità ed efficacia del presente incarico è sospensivamente condizionata alla pubblicazione *ex art. 15* del citato decreto legislativo dei dati allo stesso relativi;

20. le Parti si danno reciprocamente atto che in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dell'incarico saranno assolti gli obblighi





POLIGRAFICO  
E ZECCA  
DELLO STATO  
ITALIANO

Direzione Personale, Organizzazione e Servizi Generali

Prot. n. ....

Roma, .....

derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

21. le Parti convengono quale foro esclusivamente competente per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto, il Foro di Roma;
22. qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere convenuta ed accettata per iscritto;
23. tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà *ipso iure* la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente;
24. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alle norme del Codice civile e alle norme di legge vigenti in materia.

Il Collaboratore

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Clausola risolutiva espressa), 21 (Foro competente) e 23 (Risoluzione contratto).

Il Collaboratore

\_\_\_\_\_